

**SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI**  
**Via libera ai soci di capitale**  
 In attesa ancora del regolamento attuativo, la legge consente però già l'ingresso di soci finanziatori dello studio, pur con il limite del 33,3% di quote. Da chiarire come funzionerà la responsabilità per danni, oltre all'applicabilità delle procedure concorsuali alle nuove Stp **► pagina 18**

GUIDA ALLA RIFORMA DELLE PROFESSIONI

## Società tra professionisti

# Lo studio anche in società

Si attende il regolamento - Consentito l'ingresso di finanziatori

PAGINA A CURA DI  
**Angelo Busani**

La possibilità di costituire, le "società tra professionisti" (Stp), e cioè le società che abbiano per oggetto l'esercizio di una attività professionale, è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla "legge di stabilità" per il 2012 (articolo 10, legge 183/2011), come modificata dalla legge di conversione del Dl liberalizzazioni. Per il momento, però, non è ancora stato emanato il regolamento che dovrà anche disporre norme in tema di iscrizione delle Stp negli albi professionali nonché di applicazione alle Stp del procedimento disciplinare in caso di violazioni deontologiche.

La normativa è peraltro stringata e, come spesso accade, avara di spiegazioni su punti anche cruciali. Non è chiaro ad esempio se il professionista, socio di una società di capitali, che provochi un danno al cliente, ne risponderà personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio oppure se la responsabilità sarà ascrivibile anche (o solo) alla società, cosicché lo schermo societario farà da "riparo" al patrimonio individuale del professionista (viceversa, se la responsabilità fosse non "personale", ma "societaria", ne farebbero le spese anche gli altri soci illimitatamente responsabili, se si fosse scelta una forma societaria, come quella delle società di persone, che non limita la responsabilità dei soci al capitale conferito).

Denso di questioni è anche il tema della applicabilità alle Stp delle procedure concorsuali, se si scelga di organizzare l'attività pro-

fessionale nella forma di società "commerciale" (e cioè una società diversa dalla società semplice); nel silenzio della legge, è dubbio se prevalga la natura oggettivamente commerciale della forma societaria oppure, come sembra, la natura intrinsecamente non commerciale dell'attività professionale esercitata.

In attesa che questi e altri problemi vengano dipanati dagli studiosi e dalla prassi, è certo che le società tra professionisti possono essere società di persone, società di capitali e società cooperative

### PROBLEMI DA RISOLVERE

Sono da chiarire la responsabilità per danni causati dal socio professionista e l'applicabilità delle procedure concorsuali

(queste ultime devono avere un numero di soci non inferiore a tre): ed è previsto che esse evidenzino la loro particolare natura, apponendo, nella ragione sociale, l'espressione "società tra professionisti": avremo quindi la "Alfa società per azioni tra professionisti", la "Beta società cooperativa tra professionisti" eccetera. Può essere utilizzata ovviamente anche la nuova Srls (e cioè la Srl "semplificata") con 1 euro di capitale sociale e con soci che non abbiano superato il trentacinquesimo anno d'età (le modalità sono descritte nel Dm della Giustizia del 23 giugno 2012, pubblicato sulla

Gazzetta ufficiale di ieri); oppure la nuova Srl con capitale ridotto (Srlcr) che ha anch'essa un capitale sotto i 10 mila euro e che può essere costituita da coloro che hanno compiuto i 35 anni.

Nella Stp i soci possono essere:  
 a) i professionisti iscritti a ordini, albi e collegi (è previsto che venga escluso dalla società il professionista che sia cancellato dall'Albo);

b) i cittadini Ue, in possesso del titolo di studio abilitante alla professione;

c) i non professionisti, ma «soltanto per prestazioni tecniche»: la legge, sul punto, non brilla per chiarezza, ma si può immaginare un socio d'opera non professionista in una Stp di persone, che svolga funzioni ancillari rispetto ai servizi prettamente professionali; oppure a un socio-amministratore di Stp di capitali che si occupi di gestione e di organizzazione dello studio;

d) i non professionisti che diventino soci della Stp "per finalità di investimento".

Quanto alla ripartizione del capitale sociale, è ora stabilito, per effetto della legge di conversione del Dl liberalizzazioni, che il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti devono essere tali da garantire ai professionisti la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni decisioni dei soci. Quella tale condizione venga meno, si verifica una causa di scioglimento della società e il consiglio dell'Ordine o collegio professionale presso il quale la società è iscrit-

ta debbono procedere alla sua cancellazione dall'Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

La legge non dice però sulla composizione degli organi societari e sulle decisioni da assumersi in seno all'organo amministrativo della Stp: e quindi sembra ipotizzabile, che in una società in accomandita semplice tra professionisti, l'accomandatario sia un non professionista, così come un consiglio di amministrazione di una Spa professionale possa essere, in tutto o in parte, composto da non professionisti.

La disciplina ammette anche le società multiprofessionali: resta da capire se gli ordinamenti professionali che oggi impongono incompatibilità tra una professione e l'altra (ad esempio: il notaio e l'avvocato). È infine disposta l'incompatibilità con «la partecipazione ad altra società tra professionisti»: si tratta sicuramente del divieto per il professionista di partecipare a una pluralità di Stp; ma non è chiaro se la presenza in una pluralità di Stp sia inibita pure ai soci non professionisti, come pare di capire dal fatto che la legge non fa distinzioni su questo punto.

**LA NORMA** 

**01 | LE STP**

Le società tra professionisti possono essere società di persone, società di capitali o cooperative (con numero di soci non inferiori a tre)

**02 | ISOCI**

I soci delle Stp possono essere professionisti iscritti a ordini, albi e collegi; cittadini Ue, con titolo di studio abilitante alla professione; non professionisti, solo per prestazioni tecniche o che diventino soci per finalità d'investimento. Il numero di soci professionisti o la loro partecipazione al capitale devono essere tali da garantire la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni

**03 | GLI STUDI ASSOCIATI**

È verosimile che, almeno all'inizio, non ci sarà la corsa a creare Stp perché gli studi associati sono strutture molto più "leggere" (con inferiori costi) e flessibili. Non richiedono un formale atto costitutivo né una sua iscrizione nel Registro imprese (la scrittura privata autenticata serve solo per ripartire gli utili in misura diversa da una divisione "per teste"); non vi sono obblighi di redazione di bilanci né di deposito al Registro imprese

**Operazioni straordinarie.** Vendita, trasformazione e conferimento

# Possibile cedere l'attività e la clientela a una newcc

L'uso della forma societaria per l'esercizio dell'attività professionale solleva il problema di gestire l'evoluzione, verso tipologie societarie, degli studi attualmente esercitati come individuali o associati.

L'evoluzione verso società si potrebbe ipotizzare anzitutto sotto la forma della cessione degli studi, individuali o associati, a una Stp nuova che, ad esempio, si finanzia in banca per acquisire le organizzazioni professionali oggetto di acquisto (e quindi ipotizzando un'operazione nella quale i professionisti "venditori" realizzino un valore di avviamento dell'attività ceduta). Tuttavia, questa ipotesi deve fare i conti con la considerazione che la "cessione" dello studio professionale (e quindi del suo avviamento e della sua organizzazione) ha registrato lo scontro epocale tra la visione ideale della professione e una sua considerazione in termini aziendalistici: da un lato, la concezione dello studio professionale come entità non configurabile a prescindere dal professionista (e quindi non possibile oggetto di cessione); dall'altro lato l'idea dello studio come evidente realtà oggettiva, in quan-

Per passare da studio associato a società, si può poi pensare a una "trasformazione" dello studio in società; però la strada della "trasformazione eterogenea progressiva" (e cioè da ente non societario a società di capitali) appare in salita perché l'articolo 2500-octies del Codice civile prevede come possibile punto di partenza solo «i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni», e quindi (sempre che l'elenco sia esaustivo) un perimetro nel quale le associazioni non sarebbero comprese.

L'operazione sarebbe più facile se si potesse equiparare lo studio associato a una società semplice, perché in questo caso la trasformazione sarebbe "omogenea" (cioè si parte da una società e si arriva a una società) e quindi non ci sarebbero problemi. Che lo studio associato sia in sostanza una società lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 16500/2004 ove, prendendosi in esame la trasformazione di uno studio associato tra professionisti in società in accomandita semplice, è stato deciso che in tal caso si è in presenza di uno stesso soggetto giuridico, sia pure dotato di una nuova veste societaria, con la conseguenza che il rapporto di lavoro dipendente iniziato con lo studio associato prosegue con la società risultante dalla trasformazione, comportando la responsabilità di quest'ultima per tutti gli obblighi derivanti da tale rapporto di lavoro.

Si può poi pensare a un conferimento dello studio individuale o dello studio associato in una società, con l'esito che il professionista singolo o i soci dello studio associato divengono soci della Stp conferitaria.

Questa operazione, civilisticamente dubbia, ha avuto l'avallo con la circolare 8/E/2009 (risposta 1.3) e nella risoluzione 177/E del 2009 quando l'agenzia delle Entrate ha dettato le condizioni in presenza delle quali non si forma in questi casi per il conferente alcuna plusvalenza fiscalmente rilevante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**LA GIURISPRUDENZA**

Nel 2010 la Corte di cassazione ha riconosciuto valido il contratto di trasferimento a titolo oneroso di organizzazione di strumenti e risorse umane di per sé capaci di attrarre clientela.

Ebbene, questo schema, che comporta la cessione di uno o più studi a una newco, potrebbe oggi essere ritenuto plausibile, anche alla luce della sentenza 2860/2010 della Cassazione, secondo la quale è valido il contratto di trasferimento a titolo oneroso di uno studio professionale, comprensivo della clientela; e ciò poiché in questo caso non si configurerebbe una cessione in senso tecnico, ma un impegno del cedente a favorire la prosecuzione del rapporto professionale tra vecchi clienti e soggetto subentrante.

**La scelta.** Le caratteristiche di struttura

## Forma giuridica modulata sulle necessità dei soci

La possibilità dei professionisti di poter ora organizzare la propria attività sotto una qualsiasi forma societaria (e cioè indifferentemente come società di persone, società di capitali o società cooperative) solleva il tema della scelta del tipo societario che si renda più adatto al caso specifico della società professionale. Per poter rispondere sarà necessario tener conto, da un lato, delle caratteristiche che contraddistinguono le diverse forme societarie e, dall'altro, delle peculiarità che devono presentare le società professionali.

Questo discorso andrebbe poi filtrato attraverso la normativa fiscale applicabile, ma qui partiamo dal presupposto di prescindere, dando per scontato che sia consentito a tutte le società professionali, anche se organizzate nella forma della società "commerciale" (e cioè come Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa e cooperative), di determinare il proprio reddito secondo le regole del reddito di lavoro autonomo e quindi con il "principio di cassa": e cioè applicando quanto il fisco ha già sancito per le società tra avvocati, disciplinate come società in nome collettivo, e quindi come società "commercianti", dalla loro legge istitutiva (il Dlgs 96/2001), il cui reddito è stato qualificato come reddito

### REGIME FISCALE

Appare ragionevole che venga applicato il principio di cassa come è stato già stabilito per le compagini di avvocati di lavoro autonomo dalla risoluzione 118 del 28 maggio 2003 delle Entrate.

Non c'è ragione di ritenere che il fisco cambi orientamento sul punto in quanto, se così non fosse, si determinerebbe un'inevitabile concorrenza tra studi associati e società semplici, da un lato, e tutte le restanti società, dall'altro lato, che sarebbero invece costrette a determinare il loro reddito con le regole del reddito d'impresa.

La società semplice è quella che presenta la maggiore affinità con gli studi professionali associati. Questa formula, rispetto

alla società in nome collettivo (che ha una normativa pressoché identica a quella della società semplice), si rende senz'altro preferibile per gestire il regime di responsabilità dei soci in merito alle obbligazioni che fanno capo alla società (sia di natura contrattuale che extracontrattuale). Infatti, l'articolo 2267 del Codice civile stabilisce che delle obbligazioni sociali della società semplice rispondono, oltre che il patrimonio sociale, anche i soci che hanno agito in nome e per conto della società, personalmente e solidalmente tra loro; e che, salvo patto contrario (portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei) sono gravati da questa responsabilità anche gli altri soci (cioè quelli che non hanno agito in nome e per conto della società).

Passando alle società di capitali, e cioè alle società i cui soci, tranne gli accomandatari della Sapa, non rispondono delle obbligazioni della società, la forma più usata (perché più flessibile, meno strutturata e quindi meno costosa) è senz'altro quella della società a responsabilità limitata. Rispetto alla Spa, inoltre, la Srl presenta il vantaggio di essere organizzata dal legislatore in modo da conferire al singolo socio un ruolo preminente nella gestione sociale, quando invece il socio della società per azioni partecipa alla vita sociale in pratica solo in occasione dell'assemblea di bilancio. Sono, quindi, compatibili con la Srl norme statutarie che, ad esempio, introducano un principio unanimistico nell'adozione delle decisioni sociali (sia a livello di soci sia di organo amministrativo), oppure che attribuiscono particolari diritti al singolo socio, come diritti di veto, diritti di nomina, diritti a una non proporzionale divisione degli utili, eccetera.

La Spa si presenta quindi come una forma idonea per gli studi di maggiore entità, nei quali occorre la presenza di organi di controllo e di gestione, vi è la necessità di una robusta dotazione patrimoniale e c'è da gestire un frequente andirivieni dei soci.

C'è infine anche la possibilità di scegliere la forma della società cooperativa, quando si intenda puntare sul principio ba-

silare della cooperazione e cioè quello di attribuire ai soci un voto ciascuno.

**L'impatto sulle categorie**

**AGRONOMI E FORESTALI**

**Sì alle reti**

Le società tra professionisti saranno, secondo il Conaf, un nuovo modo di organizzare la propria attività. Con la sezione dell'albo per le società si iscriveranno tutte le società che svolgono la attività professionale. Il Conaf non è del tutto d'accordo con le nuove regole perché sostiene che vadano previste le reti di professionisti e va precisato che tutte le società che operano sul mercato professionale devono essere iscritte ai relativi albi. «Le regole - sottolineano - devono essere uguali per tutti». Per il Conaf è anche necessario che vengano specificati gli aspetti fiscali e previdenziali

**AGROTECNICI**

**Grande occasione**

Per gli agrotecnici quella delle Stp è «una grande occasione per consentire ai professionisti di esprimere tutte le loro potenzialità. Oggi il mercato richiede sempre più servizi interdisciplinari, di elevata complessità e rilevante importo. Un singolo individuo non è in grado di farvi fronte». Pur in assenza di specifiche norme, 18 anni fa gli agrotecnici costituirono la prima "Società cooperativa" fra professionisti. Secondo gli agrotecnici, però, è «antistorico e punitivo il fatto che un professionista possa far parte di una sola società (mentre analogo obbligo non è imposto al socio di capitale), non c'è alcuna razionalità in questo»

**ARCHITETTI**

**Il nodo della «prevalenza»**

Quella delle Stp è, secondo gli architetti, una opportunità per riorganizzare gli studi in organismi interprofessionali capaci di rispondere alle esigenze del mercato e a prestazioni professionali sempre più complesse e integrate. Il presidente Leopoldo Freyrie sottolinea però che nel testo attuale ci sono incongruenze in merito all'iscrizione all'Ordine sulla base della "prevalenza" delle prestazioni, «perché tale prevalenza è variabile di anno in anno. È del tutto assente, poi, una norma che renda possibile anche per i professionisti italiani l'istituzione di reti, in contrasto con le norme comunitarie»

**ATTUARI**

**Il problema contributivo**

Quella delle società tra professionisti è una novità che, secondo gli attuari, potrebbe dare nuove opportunità di sviluppo alla professione. Le società tra professionisti non sono regolate dal Dpr di riforma delle professioni ma da normative precedenti che attendono però il regolamento di attuazione per trovare applicazione. Risolto il problema dell'azionariato e della governance, secondo gli attuari restano altri problemi legati ad esempio alla qualificazione dei redditi prodotti dalle Stp e al versamento dei contributi previdenziali

**AVVOCATI**

**Perplessità sul socio capitalista**

Sulle società tra professionisti gli avvocati sono in attesa di leggere il nuovo testo. «Il ministro Paola Severino ha ascoltato le nostre preoccupazioni - dice il presidente del Consiglio nazionale forese Guido Alpa - la prima riguarda la mancanza di chiarezza sul socio capitalista, non si capisce se il ruolo è riservato a una società o può essere ricoperto da una persona fisica. Restano anche altre perplessità - conclude Guido Alpa - in merito ai conflitti di interessi che si potrebbero venire a creare, alla possibilità di violare il segreto professionale o il diritto di difesa»

**CHIMICI**

**Da tutelare le vecchie società**

I chimici hanno già due tipi di società: quelle previste dall'attuale normativa e quelle di capitali pre-esistenti che svolgevano attività professionale e che, secondo il presidente Armando Zingales, «non vanno assolutamente lasciate fuori». Il presidente Zingales afferma anche: «Siamo d'accordo sulle Stp a patto che vengano tutelate le società di capitali nate prima dell'entrata in vigore del decreto». Per i chimici un aspetto critico è quindi rappresentato dalla continuazione dell'attività per le società di capitale nate prima dell'entrata in vigore del decreto

**COMMERCIALISTI**

**«Darsi una mossa»**

L'invito dei commercialisti sulle società di capitali tra professionisti è a «darsi una mossa». La sollecitazione a impegnarsi nasce dalla consapevolezza dei problemi irrisolti e dall'urgenza di sciogliere e nodiche riguardano l'esatta qualificazione fiscale dei redditi prodotti dalle società. Mentre ancora più urgente è capire quale sia la strada da prendere sul fronte del trattamento previdenziale dei redditi conseguiti dalle società. L'augurio dei commercialisti è che arrivino al più presto gli interventi di qualificazione necessari a rendere operative le società tra professionisti, scongiurando però i rischi connessi a dei vuoti normativi

**CONSULENTI DEL LAVORO**

**Le Stp multidisciplinari**

I consulenti del lavoro attendono un decreto che si augurano recepisca le osservazioni presentate al ministro della Giustizia. Per la categoria i punti fermi sono: iscrizione delle Stp multidisciplinari a tutti gli Ordini di riferimento dei soci, assoggettamento dell'intero volume d'affari prodotto alla contribuzione delle casse di previdenza e la classificazione, ai fini fiscali, del reddito che deve essere considerato come quello derivante dal lavoro autonomo. Per finire, secondo i consulenti del lavoro è necessario chiarire se le società tra professionisti saranno assoggettate alla normativa fallimentare o saranno fuori dal suo raggio d'azione

**GEOMETRI**

**Stp, strutture necessarie**

«La previsione di società tra professionisti, già presenti in vari stati dell'Unione Europea - spiega Fausto Savoldi, presidente del Consiglio nazionale dei geometri - mette in relazione l'attività intellettuale del professionista con una struttura aziendale, oggi necessaria per lo svolgimento di qualsiasi attività. È una previsione che condividiamo a condizione che la parte professionale possa gestire la società con una maggioranza che prevalga la presenza del capitale. Irrinunciabile è che il reddito dei professionisti concorra alla rispettiva previdenza di categoria»

## GIORNALISTI

### Novità poco rilevante

Le società tra professionisti non dovrebbero interessare i giornalisti. Ne è convinto il presidente dell'Ordine dei giornalisti Enzo Iacopino che ritiene che le stp «ci tocchino in maniera solo marginale». Secondo Iacopino sono altre le categorie a cui il legislatore pensava nello scrivere questa norma. Il presidente Iacopino non esclude che «quella delle Stp potrebbe essere una strada che qualcuno cercherà di intraprendere, ma più spesso i giornalisti che aprono dei service scelgono la formula delle cooperative che è più vantaggioso dal punto di vista fiscale»

## INGEGNERI

### Obbligo di iscrizione

Gli ingegneri avevano già le società di ingegneria e danno un giudizio positivo sulla possibilità di favorire la creazione di stp, «ma – sottolinea il presidente Armando Zambrano – andrebbero regolamentate soprattutto se multidisciplinari, dal punto di vista dell'obbligo di iscrizione presso i vari ordini». Gli ingegneri sono in attesa di conoscere il testo del decreto ministeriale che regola la società tra professionisti per esprimere un giudizio definitivo. Un aspetto critico, oltre a quello rappresentato dalla regolamentazione delle società multidisciplinari, riguarda la continuazione dell'attività per le società di capitale nate prima dell'entrata in vigore del decreto

## NOTAI

### Incompatibilità

Sulle società tra professionisti il presidente Giancarlo Laurini afferma: «Abbiamo fatto presente in tutte le sedi ministeriali l'assoluta incompatibilità della funzione pubblica con il suo esercizio in forme societarie nelle quali la funzione pubblica stessa diventa oggetto di investimento di capitali e di interessi economici di soggetti diversi dal pubblico ufficiale che la esercita. In nessuno degli 81 Paesi del mondo, compresi i 21 della Ue in cui vi è il notariato latino, i notai possono conferire la loro funzione in società di capitali e di cui facciano parte soggetti diversi dai notai stessi. È un principio elementare di garanzia e tutela della terzietà, correttezza e autonomia della funzione pubblica»

## PERITI AGRARI

### Contrari

Pollice verso dei periti agrari alle Stp pensate dall'Esecutivo. «Sicuramente il primo aspetto riguarda la componente non professionale che - dice Lorenzo Benanti - che, soprattutto nel nostro settore, potrebbe rappresentare un elemento destabilizzante. In secondo luogo accettiamo il limite dell'iscrizione a uno solo degli ordini e collegi a di riferimento dei singoli professionisti. Si rischia un caos legato soprattutto agli obblighi che derivano proprio dal nuovo decreto sulle professioni. Poi - conclude Benanti - rimane il nodo del ruolo e delle responsabilità dei soci non iscritti in alcun Albo»

## PERITI INDUSTRIALI

### Ben venga il capitale

Un sì deciso alle società di capitali tra professionisti arriva dai periti industriali. «Siamo tecnici e come tali investiamo molti soldi – sottolinea il presidente Giuseppe Jogna – soprattutto sui concorsi. "Investimenti" fatti spesso senza vincere la gara. In questo contesto è chiaro che poter contare sul capitale è senz'altro d'aiuto non solo per partecipare ma anche per vincere. Spesso gli avversari più competitivi vengono dall'estero, compresi i paesi in cui le Stp sono già una realtà. A nostro avviso - chiude Jogna - il socio di capitale è la vera grande novità della riforma. Un passo fondamentale che ci auguriamo venga fatto in fretta»

## PSICOLOGI

### Una chance per i giovani

La materia delle Stp ha al momento una rilevanza piuttosto limitata per la professione di psicologo, tuttavia l'introduzione di norme specifiche potrebbe avere una funzione positiva di sviluppo e stimolo. In via di principio ogni novità che possa costituire nuove opportunità, in particolare per i giovani, non può che essere vista con favore, secondo il presidente Giuseppe Luigi Palma. Il presidente specifica anche che «è necessario esaminare approfonditamente il testo della norma per verificarne l'effettiva applicazione alla nostra professione»

